

**AVVISO AGLI AZIONISTI
DI FININT PRIVATE BANK S.p.A.
(ISIN IT0003042600)**

Modalità e termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-*bis* del codice civile e di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile

Si informa che in data 6 novembre 2025 (di seguito, la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi la delibera dell'Assemblea straordinaria di Finint Private Bank S.p.A. (di seguito, “**FPB**”, o la “**Società Incorporanda**”), tenutasi in data 4 novembre 2025 (di seguito, la “**Delibera dell'Assemblea Straordinaria FPB**”), che ha approvato la fusione per incorporazione di FPB nella controllante Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (di seguito, “**Banca Finint**”, o “**BFI**” o la “**Società Incorporante**” e, congiuntamente alla Società Incorporanda, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”), capogruppo del gruppo bancario Gruppo Banca Finanziaria Internazionale (il “**Gruppo**”). L'operazione di fusione per incorporazione di FPB in Banca Finint (di seguito, la “**Fusione**”) si inquadra nell'ambito del processo di riorganizzazione societaria, volto ad efficientare l'attuale struttura partecipativa ed operativa del Gruppo.

La Fusione avverrà secondo quanto descritto nel progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter* cod. civ. dall'organo amministrativo di FPB e di BFI in data 30 giugno 2025 e già iscritto nei competenti Registri delle Imprese (di seguito, il “**Progetto di Fusione**”). A seguito del perfezionamento della Fusione, la Società Incorporante procederà all'annullamento delle azioni dalla stessa detenute in FPB, mentre quelle non possedute dalla Società Incorporante saranno sostituite con azioni ordinarie Banca Finint di nuova emissione (ISIN IT0004599368), senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, secondo il seguente rapporto di cambio:

- n. 1 azione ordinaria di Banca Finint per ogni n. 9 (nove) azioni ordinarie di FPB.

Per servire il concambio in conseguenza della Fusione, la Società Incorporante, le cui azioni sono prive di valore nominale, procederà, senza aumentare il proprio capitale sociale, all'emissione di massime 48.410 azioni ordinarie BFI, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione. Tali azioni saranno assegnate agli azionisti di FPB (diversi da BFI) in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società Incorporanda al momento dell'efficacia della Fusione e sulla base del rapporto di cambio sopra indicato.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti di FPB un numero non intero di azioni Banca Finint, la Società Incorporante procederà alla consegna di azioni Banca Finint fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari, senza aggravio di spese, bolli o commissioni

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di FPB per le operazioni di concambio.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti di FPB un numero non intero di azioni Banca Finint, la Società incorporante procederà alla consegna di azioni Banca Finint fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, per il tramite degli Intermediari Depositari (come *infra* definiti), il controvalore in denaro dei diritti frazionari, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante saranno ammesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione; pertanto, le azioni di nuova emissione a servizio del

concambio saranno messe a disposizione degli azionisti FPB secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrare in Monte Titoli S.p.A., anche nota con il nome commerciale Euronext Securities Milan, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

L'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria di FPB, come già indicato nel Progetto di Fusione, determina in capo agli azionisti di FPB – al ricorrere dei presupposti, con le modalità ed ai prezzi di seguito precisati – l'insorgere (A) del diritto di vendere / far acquistare le proprie azioni all' / dall'Incorporante (di seguito, il **"Diritto di Vendita"**) e (B) del diritto di recedere dalla compagine sociale di FPB (di seguito, il **"Diritto di Recesso"**).

A. IL DIRITTO DI VENDITA EX ART. 2505-BIS, COMMA 1, C.C.

Come previsto nel Progetto di Fusione, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante ha deciso, ricorrendone i presupposti, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 2505-bis, comma 1, cod. civ.. Banca Finint ha quindi concesso agli azionisti di minoranza della Società Incorporanda, oltre e in alternativa al Diritto di Recesso, il Diritto di Vendita, ossia il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Società Incorporante ad un corrispettivo determinato alla stregua dei medesimi criteri previsti dall'articolo 2437-ter, comma 2, cod. civ. per la definizione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso. Pertanto, gli azionisti di minoranza della FPB hanno diritto, secondo i termini, alle condizioni e per il corrispettivo di seguito precisati, di cedere le azioni ordinarie FPB di loro titolarità alla Società Incorporante. Si rappresenta che l'efficacia dell'eventuale esercizio del Diritto di Vendita, nonché il pagamento del relativo Corrispettivo della Vendita, come sotto definito, sono subordinati all'efficacia della Fusione.

Corrispettivo della Vendita

Il prezzo per l'acquisto di ciascuna delle azioni FPB oggetto del Diritto di Vendita è pari a Euro 0,379 (di seguito, il **"Corrispettivo della Vendita"**). Il Corrispettivo della Vendita è identico (Euro 0,379) al valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso fissato dal Consiglio di Amministrazione di FPB, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (come meglio illustrato *infra*). Laddove il procedimento di vendita non si concludesse entro la data di efficacia della Fusione, si precisa che – considerato il rapporto di cambio della Fusione di 1 azione BFI contro 9 azioni FPB, e tenendo conto che il valore di liquidazione di 1 azione FPB è stato quantificato in Euro 0,379 – il valore di liquidazione (e quindi il Corrispettivo di Vendita) di ciascuna azione BFI, spettante in concambio agli azionisti di minoranza, sarà pari a $[0,379 \times 9] = 3,411$ Euro.

Dichiarazione di Vendita

Ciascun azionista FPB legittimato all'esercizio del Diritto di Vendita (di seguito, l'**"Azionista Avente Diritto alla Vendita"**) potrà esercitare il proprio Diritto di Vendita mediante lettera raccomandata A/R o PEC che dovrà essere spedita entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione, **vale a dire entro e non oltre il 21 novembre 2025** (di seguito, il **"Termine di Esercizio della Vendita"**).

La lettera raccomandata A.R. o PEC contenente la dichiarazione relativa all'esercizio del Diritto di Vendita (di seguito, la **"Dichiarazione di Vendita"**), dovrà essere spedita a Banca Finint entro il Termine di Esercizio della Vendita ai seguenti indirizzi: Banca Finint S.p.A., Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV) (da anticipare a mezzo messaggio di posta elettronica a: assemblee@bancafinint.com) o al seguente indirizzo PEC: pec1@pec.bancafinint.com

La Dichiarazione di Vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i. i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell’Azionista Avente Diritto alla Vendita (e, ove possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al Diritto di Vendita;
- ii. il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Vendita;
- iii. gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’Azionista Avente Diritto alla Vendita su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Vendita;
- iv. l’indicazione dell’intermediario depositario delle azioni oggetto di vendita (di seguito, l’**“Intermediario Depositario”**) comprensivo degli estremi e delle coordinate di regolamento dello stesso;
- v. l’autorizzazione dell’Azionista Avente Diritto alla Vendita all’Intermediario Depositario: (i) al blocco delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita depositate presso l’Intermediario Depositario in modo che esse siano indisponibili sino alla conclusione del procedimento, nonché (ii) al trasferimento a BFI delle medesime azioni a fronte del pagamento del Corrispettivo della Vendita.

Fermo quanto precede, l’Azionista Avente Diritto alla Vendita che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Vendita, che le azioni oggetto del Diritto di Vendita sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Vendita, l’indicazione che sarà trasmessa – sempre entro il Termine di Esercizio – un’apposita dichiarazione del creditore pignoratorio o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell’Intermediario Depositario, di seguito, la **“Liberazione dai Vincoli per la Vendita”**) con contestuale sottoposizione a pegno o vincolo del Corrispettivo della Vendita.

L’Azionista Avente Diritto alla Vendita che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà altresì richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Vendita, di inviare a Banca Finint all’indirizzo PEC pec1@pec.bancafinint.com un’apposita certificazione (di seguito, la **“Certificazione per la Vendita”**), la quale attesti:

- i. la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista Avente Diritto alla Vendita, a decorrere dalla data della Delibera dell’Assemblea Straordinaria FPB di approvazione della Fusione e fino alla data di rilascio della Certificazione per la Vendita, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita, nonché del loro avvenuto blocco sino al termine del procedimento;
- ii. l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita. In caso contrario, l’Azionista Avente Diritto alla Vendita dovrà richiedere al proprio intermediario di trasmettere alla Società, insieme alla Certificazione per la Vendita e quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Vendita, la Liberazione dai Vincoli per la Vendita.

Procedura per l’esercizio del Diritto di Vendita

Le azioni FPB per le quali sia stato esercitato il Diritto di Vendita saranno trasferite a BFI a fronte del pagamento del Corrispettivo della Vendita. Qualora il procedimento di vendita conseguente all’esercizio del Diritto di Vendita non si completi (con il pagamento all’Azionista Avente Diritto alla Vendita) entro la data di efficacia della Fusione, esso si concluderà, perfezionatosi il concambio, successivamente a tale termine, e quindi l’Azionista Avente Diritto alla Vendita cederà a BFI – che è stata autorizzata da Banca d’Italia a tale acquisto ex artt. 77 e 78 CRR – le azioni BFI risultanti dal concambio.

Indisponibilità delle azioni oggetto di vendita

Il rilascio, su richiesta dell’Azionista Avente Diritto alla Vendita, della Certificazione per la Vendita da parte dell’Intermediario Depositario comporterà il blocco delle stesse azioni ad opera dell’Intermediario medesimo, sino al trasferimento delle azioni oggetto di vendita. Di conseguenza, le azioni ordinarie FPB (e, laddove il procedimento di vendita non si concluda entro la data di efficacia della Fusione, le azioni BFI assegnate in concambio) per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita non potranno essere cedute a terzi dall’Azionista Avente Diritto alla Vendita.

Versamento del Corrispettivo della Vendita

Gli Azionisti Aventi Diritto alla Vendita che abbiano esercitato il Diritto di Vendita riceveranno il pagamento del Corrispettivo subordinatamente alla verifica della completezza e della regolarità della Dichiarazione di Vendita, della Certificazione per la Vendita e dell’eventuale Liberazione dai Vincoli per il Diritto di Vendita.

B. IL DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista di FPB che non abbia concorso all’adozione della Delibera dell’Assemblea Straordinaria di FPB – ossia agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti (di seguito, l’**“Azionista Avente diritto al Recesso”**) – spetta, oltre al Diritto di Vendita e in alternativa ad esso, il Diritto di Recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, cod. civ., in quanto la Fusione determina, per i soci di FPB, in particolare: i) l’eliminazione delle cause di recesso previste dall’art. 2437, comma 2, cod. civ. (cause legali derogabili di recesso, per le quali lo statuto di Banca Finint, a differenza dello statuto di FPB, esclude l’insorgenza del diritto di recesso), (ii) una proroga del termine di durata della società (FPB ha scadenza al 31.12.2050, mentre Banca Finint ha scadenza al 31.12.2100), e (iii) la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (lo statuto di FPB, a differenza di quello di Banca Finint, prevede il diritto di prelazione e il diritto di co-vendita).

Condizione di efficacia del recesso

L’efficacia dell’eventuale recesso esercitato dall’Azionista Avente Diritto al Recesso nei modi e termini di seguito descritti sarà subordinato al perfezionamento della Fusione, per tale intendendosi, ai fini del presente avviso, l’efficacia dell’operazione di Fusione. Identica condizione sospensiva sarà apposta anche all’eventuale pagamento delle azioni medesime da parte di coloro che le avessero acquistate nell’ambito dell’Offerta in Opzione (come *infra* definita) e al trasferimento delle azioni in questione a loro favore, nella misura in cui tali fasi del procedimento di liquidazione venissero intraprese prima dell’avveramento della predetta condizione.

Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione delle azioni FPB è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di FPB in data 30 giugno 2025, sentito il parere del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti EY S.p.A., in euro 0,379 per azione (di seguito, il **“Valore di Liquidazione”**). La documentazione relativa all’indicazione del Valore di Liquidazione, compresa la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FPB, il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è disponibile presso la sede della Società.

Si precisa che - considerato il rapporto di cambio della Fusione di 1 azione BFI contro 9 azioni FPB, e tenuto conto che il valore di liquidazione di 1 azione FPB è stato quantificato in Euro 0,379 - il valore di liquidazione di ciascuna azione BFI spettante in concambio agli azionisti di minoranza è pari a $[0,379 \times 9] = 3,411$ Euro.

Dichiarazione di Recesso

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Azionista Avente Diritto al Recesso ai sensi dell'articolo 2437-bis cod. civ. e secondo le modalità ivi previste, mediante invio di lettera raccomandata A/R o PEC (di seguito, la “**Dichiarazione di Recesso**”) che dovrà essere spedita alla FPB entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque **entro e non oltre il 21 novembre 2025** (di seguito, il “**Termine di Esercizio del Recesso**”).

Detta comunicazione dovrà essere indirizzata dall’Azionista Avente Diritto al Recesso di FPB a: Finint Private Bank S.p.A., Corso Monforte n. 52, 20122 Milano (da anticipare a mezzo messaggio di posta elettronica a: assemblee@bancafinint.com), o al seguente indirizzo PEC: fpb@pec.finintprivatebank.com

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i. i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell’Azionista Avente Diritto al Recesso (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;
- ii. il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- iii. gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’Azionista Avente Diritto al Recesso su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso;
- iv. l’indicazione dell’Intermediario Depositario delle azioni oggetto di recesso, comprensivo degli estremi e delle coordinate di regolamento dello stesso;
- v. la dichiarazione dell’Azionista Avente Diritto al Recesso di essere edotto che le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, sono rese indisponibili a cura dell’Intermediario Depositario ai fini dell’espletamento della procedura di cui agli articoli 2437-bis e seguenti cod. civ..

Fermo quanto precede, l’Azionista Avente Diritto al Recesso che intende recedere dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Recesso, che le azioni oggetto del Diritto di Recesso sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l’indicazione che sarà trasmessa – sempre entro il Termine di Esercizio del Recesso – un’apposita dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell’Intermediario Depositario, di seguito, la “**Liberazione dai Vincoli per il Recesso**”) con contestuale sottoposizione a pegno o vincolo del corrispettivo per il recesso.

L’Azionista Avente Diritto al Recesso che intende esercitare il Diritto di Recesso dovrà altresì richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, di inviare a FPB all’indirizzo PEC fpb@pec.finintprivatebank.com la Comunicazione ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del provvedimento unico sul post-trading della Consob e di Banca d’Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato (di seguito, la “**Certificazione per il Recesso**”), la quale attesti:

- i. la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista Avente Diritto al Recesso, a decorrere dalla data della Delibera dell’Assemblea Straordinaria FPB di approvazione della Fusione e fino alla data di

- rilascio della Certificazione per il Recesso, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, nonché del loro blocco sino al termine del procedimento;
- ii. l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso. In caso contrario, l'Azionista Avente Diritto al Recesso dovrà richiedere al proprio intermediario di trasmettere alla Società, insieme alla Certificazione per il Recesso e quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, la Liberazione dai Vincoli per il Recesso.

Indisponibilità delle azioni oggetto di recesso

Come previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., le azioni FPB per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere cedute dall'Azionista Avente Diritto al Recesso ed il rilascio, su sua richiesta, della Certificazione per il Recesso da parte dell'Intermediario Depositario comporterà il blocco delle stesse azioni ad opera dell'Intermediario medesimo, sino al trasferimento delle azioni oggetto di recesso che interverrà all'esito del procedimento di liquidazione con pagamento del Valore di Liquidazione.

Procedimento di liquidazione

Nel caso in cui uno o più degli Azionisti Aventi Diritto al Recesso eserciti il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-quater cod. civ.. Le azioni FPB per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno concambiate, sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione, in azioni di Banca Finint di nuova emissione (n. 1 azione ordinaria di Banca Finint per ogni n. 9 (nove) azioni ordinarie di FPB). Resta inteso che tali azioni BFI di nuova emissione saranno parimenti soggette al vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede (Blocco delle azioni oggetto di recesso) e che l'Azionista Avente Diritto al Recesso continuerà ad aver diritto a ricevere il medesimo valore di liquidazione indicato al paragrafo che precede relativo al Valore di Liquidazione.

Ne consegue inoltre che, a partire dalla data di efficacia della Fusione, l'offerta in opzione (come di seguito definita) e in generale le successive fasi del procedimento di liquidazione, avranno ad oggetto le azioni ordinarie BFI emesse, sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione, in sostituzione delle azioni FPB per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso.

L'Offerta in Opzione

In primo luogo, le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in opzione ai soggetti (ivi compresa Banca Finint) che, prima dell'attuarsi del concambio, erano possessori di azioni FPB che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni FPB da essi possedute (di seguito, l'**"Offerta in Opzione"**). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. Gli azionisti di FPB che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Banca Finint comunicherà le modalità ed i termini di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ. e pubblicato sul sito internet di Banca Finint.

Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

In caso di mancato collocamento delle azioni all'esito dell'Offerta in Opzione entro centottanta giorni dalla Dichiarazione di Recesso, le azioni rimaste inoplate all'esito dell'Offerta in Opzione e non collocate presso terzi verranno rimborsate, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, cod. civ., mediante acquisto da parte di Banca Finint (quale società incorporante all'esito della Fusione) attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili.

Modalità e termini di pagamento del valore di liquidazione e di trasferimento delle azioni

Come già indicato sopra, ad esito della procedura descritta e subordinatamente all'efficacia della Fusione:

- i. l'Azionista Avente Diritto al Recesso che abbia esercitato il Diritto di Recesso riceverà il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso, in conformità alla disciplina di legge applicabile;
- ii. le azioni BFI emesse sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione in luogo delle azioni FPB per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno trasferite a coloro che avranno aderito all'Offerta in Opzione, ovvero a BFI nell'ipotesi di acquisto ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, cod. civ., previa corresponsione del relativo prezzo.

In caso di definitivo mancato avveramento della condizione relativa all'efficacia della Fusione, (i) le azioni FPB per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (ovvero le azioni BFI assegnate in concambio delle stesse) saranno liberate dal vincolo di indisponibilità evidenziato nel paragrafo che precede (Blocco delle azioni oggetto di recesso) e rimesse nella libera disponibilità dell'Azionista Avente Diritto al Recesso; e (ii) il procedimento di liquidazione, a qualunque stadio esso sia, verrà interrotto.

L'Amministratore Delegato di Finint Private Bank S.p.A.



L'Amministratore Delegato di Banca Finint S.p.A.

